



COFIN srl

Sistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati
Elaborazione dati e paghe



INFORMATIVA N. 6

Osimo, 14/06/2018

SPAZIO AZIENDE

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice ma sintetico, una sintesi delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n.6 del mese di Giugno 2018

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 06 di

SPAZIO AZIENDE – giugno 2018

Accertamento bar-caffetteria Ordinanza Corte Cassazione 27.4.2018, n. 10207	È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un bar-caffetteria basato sulla presunzione dell'utilizzo di 8 gr di miscela per ogni tazzina prodotta. Grava sul contribuente fornire la prova del diverso quantitativo utilizzato.
Accertamento dentista Sentenza Corte Cassazione 4.5.2018, n. 10692	È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un odontoiatra basato sull'utilizzo di prodotti monouso, quali aspirasaliva e guanti.
Autonoma organizzazione Sentenza Corte Cassazione 8.5.2018, n. 10998	È soggetto ad IRAP il professionista che nell'esercizio dell'attività si avvale della collaborazione, non occasionale, del coniuge, anch'esso professionista. In tal caso, infatti, <i>"si configura l'autonoma organizzazione in quanto il reddito prodotto è il frutto dell'attività di due professionisti"</i> .
Cessione credito riqualficazione energetica Risoluzione Agenzia Entrate 18.5.2018, n. 11/E	La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per tutti gli interventi di riqualficazione energetica può essere posta in essere: – dai soggetti IRPEF / IRES teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta; – a favore di "altri soggetti terzi" rispetto ai fornitori dei beni / servizi utilizzati per l'intervento agevolato, purché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Inoltre: – è possibile una sola cessione successiva a quella originaria; – tra gli istituti di credito / intermediari ai quali i c.d. "incapienti" (no tax area) possono cedere il credito rientrano anche le società classificabili nel settore delle società finanziarie.
Nuove regole pagamento retribuzioni dall'1.7.2018 Nota Ispettorato nazionale lavoro 22.5.2018, n. 4538	In merito all'obbligo decorrente dall'1.7.2018 in capo ai datori di lavoro / committenti di effettuare il pagamento delle retribuzioni / anticipi esclusivamente tramite specifici strumenti di pagamento (bonifico, assegno, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario / postale presso il quale il datore di lavoro dispone di un c/c di tesoreria), con esclusione dei contanti, è stato chiarito che: – l'obbligo non interessa i compensi derivanti da borse di studio / tirocini / rapporti autonomi occasionali; – la violazione si realizza anche nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti strumenti di pagamento, il versamento delle somme non è realmente effettuato, in quanto ad esempio il bonifico viene successivamente revocato o l'assegno è annullato prima dell'incasso.

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

**COMMENTI****L'UTILIZZO DELLA FATTURA ELETTRONICA DALL'1.7.2018 PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTE E I SUBAPPALTATORI**

La Finanziaria 2018 ha apportato rilevanti modifiche in materia di **fatturazione elettronica**, prevedendo che la stessa sarà obbligatoria:

- **dall'1.7.2018** per le seguenti operazioni:
 - **acquisti di carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA;
 - **cessioni di benzina / gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione;
- **dall'1.1.2019 per tutti gli operatori** residenti, stabiliti / identificati in Italia, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari. Sono **escluse** altresì le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

La stessa Finanziaria 2018 ha inoltre previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA / deduzione del costo, per il pagamento degli acquisti di carburante** devono essere **utilizzati strumenti "tracciabili"**.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta individuando gli "altri" **mezzi di pagamento** ritenuti idonei ai fini della detrazione / deducibilità.

Recentemente la stessa Agenzia con la Circolare 30.4.2018, n. 8/E ha fornito i "primi chiarimenti" relativi alle nuove disposizioni sopra accennate.

DOCUMENTAZIONE DELLE CESSIONI DI CARBURANTE

A decorrere **dall'1.7.2018** l'obbligo di utilizzo delle fatture elettroniche interessa le cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Come sottolineato dall'Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame la nuova disposizione si inserisce *"nel complesso di misure introdotte a presidio dei fenomeni di evasione e di frode IVA nel settore degli olii minerali"*. In considerazione di ciò la stessa Agenzia precisa che le cessioni in esame vanno riferite alla benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori per uso autotrazione**.

Ne consegue che sono **escluse** dall'obbligo di fattura elettronica dall'1.7.2018, a titolo esemplificativo, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio.



Per le cessioni relative ad **altri tipi di carburante per autotrazione**, l'obbligo della fattura elettronica **decorrerà dall'1.1.2019**.

Come precisato dall'Agenzia, relativamente alle predette cessioni (carburante diverso da benzina / gasolio per autotrazione) le spese potranno essere documentate al fine di consentirne la detrazione dell'IVA / deduzione del costo *"con le modalità finora in uso"*, ossia tramite la scheda carburante, nonché facoltativamente mediante fattura elettronica.

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



La fattura elettronica va emessa tramite il Sistema di Interscambio (SdI), rispettando i formati e le regole tecniche recentemente stabilite dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 30.4.2018.

Contenuto della fattura elettronica

Come precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 8/E in esame la fattura dovrà contenere gli elementi richiesti dagli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72.

Resta pertanto **esclusa l'indicazione del numero di targa** o altro estremo identificativo del veicolo (tali elementi **non risultano obbligatori** dai citati artt. 21 e 21-bis).

Tali elementi tuttavia possono essere indicati al fine di una **puntuale "tracciabilità" della spesa e per ricondurre la stessa ad un determinato veicolo**. A tal fine il **numero di targa** può essere riportato nel campo "MezzoTrasporto" del file fattura elettronica.

Rifornimenti di carburante e altri acquisti

Nel caso in cui siano effettuate, contestualmente o in momenti diversi, **più operazioni** da esporre in un'unica fattura ma **solo alcune di esse soggette al nuovo obbligo di fatturazione elettronica**, quest'ultima modalità è **obbligatoria per l'intero documento**.

Così, ad esempio, in presenza di rifornimenti di carburante presso un distributore e di interventi di riparazione / sostituzione / lavaggio, ovvero acquisti di beni / servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni è emessa in forma elettronica.

Fattura differita

Come precisato dall'Agenzia, alle cessioni di carburante documentate con fattura elettronica è applicabile quanto previsto in materia di **fattura differita** a condizione che all'atto della cessione del carburante sia consegnato all'acquirente un documento cartaceo / informatico contenente l'indicazione della data, delle generalità del cedente / acquirente e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura / qualità / quantità dei beni ceduti.



È possibile utilizzare come documenti anche i **buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche**.

È quindi possibile emettere **un'unica fattura entro il 15 del mese successivo** riepilogativa di tutte le operazioni avvenute nel mese precedente.

Esclusione minimi / forfetari

È confermato che i soggetti minimi / forfetari sono **esclusi** dall'obbligo della fattura elettronica **anche per le operazioni dall'1.7.2018**.

Registrazione / conservazione delle fatture

In materia di registrazione della fatture è precisato che *"il rispetto delle ulteriori disposizioni vigenti in tema di fatturazione, che non risultino espressamente derogate o incompatibili con le nuove norme, troverà applicazione anche in riferimento alla registrazione dei documenti*.

Ne consegue, ad esempio, la possibilità di utilizzare il documento riepilogativo di cui all'art. 6, DPR n. 695/96, per le **fatture di ammontare inferiore a € 300**, nel quale indicare:

- i numeri delle fatture emesse / ricevute dal contribuente;
- l'ammontare complessivo dell'imponibile e dell'IVA distinti per aliquota.

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



CESSIONI DI CARBURANTE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Come sopra accennato, il Legislatore ha previsto che, ai fini della **detrazione dell'IVA / deduzione del costo**, gli acquisti di carburante devono essere **effettuati tramite strumenti "tracciabili"**.

Con il Provvedimento 4.4.2018 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i seguenti **"altri" mezzi di pagamento** ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA:

- **assegni, bancari / postali, circolari e non**, nonché **vaglia cambiari / postali** di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
- **mezzi di pagamento elettronici** previsti dall'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:
 - **addebito diretto**;
 - **bonifico bancario / postale**;
 - **bollettino postale**;
 - **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c.



Come evidenziato dall'Agenzia nel citato Provvedimento, i suddetti mezzi di pagamento sono **idonei altresì a consentire la deducibilità del costo**.

In merito a tale ultimo aspetto l'Agenzia ribadisce che l'utilizzo degli "ulteriori" strumenti di pagamento è idoneo non solo per la detraibilità dell'IVA ma anche per la deduzione del costo.

*Infatti "se ... l'impiego degli stessi, da un lato, risulta necessario per la deduzione dei costi relativi all'acquisto di carburante ..., indipendentemente dal relativo quantum, dal veicolo di riferimento (ivi inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli) in uso esclusivo o promiscuo e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.) ... dall'altro, non può negarsi l'idoneità di tali strumenti a dare **prova di chi ha sostenuto la spesa** e, conseguentemente, in presenza degli ulteriori elementi previsti dal T.U.I.R. (quali, ad esempio, inerenza, competenza e congruità), **la relativa deduzione**".*

Carte e buoni carburante

I suddetti mezzi di pagamento trovano applicazione **anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione**. In particolare ciò si riscontra nel **contratto di netting** "laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera".

Sul punto l'Agenzia richiama anche **"ulteriori sistemi, variamente denominati"**, che consentono l'acquisto esclusivo di carburante nel caso in cui la cessione / ricarica della carta sia **regolata con i predetti strumenti di pagamento**.

Nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia precisa che **"l'obbligo di pagamento con tali modalità all'atto della cessione/ricarica non si accompagna necessariamente a quello di fatturazione elettronica"**. A tal proposito l'Agenzia fornisce le seguenti esemplificazioni:

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



- compagnia petrolifera che emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti) che consentono all'acquirente di recarsi presso un **impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia** e rifornirsi di benzina secondo l'accordo tra le parti. In tal caso la fattura elettronica va emessa al momento della cessione / ricarica;
- buono / carta che consente di rifornirsi presso **plurimi soggetti** (impianti gestiti da diverse compagnie o da singoli imprenditori, c.d. "pompe bianche") ovvero di acquistare più beni / servizi. Ciò rappresenta un **documento di legittimazione**, la cui cessione **non è soggetta ad IVA** e conseguentemente all'obbligo di fattura elettronica.



Quanto sopra risulta "in linea" con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di "buoni monouso" o "buoni multiuso", **applicabile ai buoni emessi dall'1.1.2019**. I buoni emessi / utilizzati **fino al 31.12.2018** in difformità a quanto sopra previsto non saranno oggetto di sanzione.

Carte di credito / debito / prepagate

Al fine di individuare strumenti tracciabili di pagamento la Finanziaria 2018 fa riferimento a "**carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione**" di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73.

Posto che, il citato Provvedimento 4.4.2018 nell'individuare gli "**altri**" **mezzi di pagamento** ritenuti idonei ai fini della detrazione dell'IVA fa riferimento a quelli elettronici di cui all'art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, ossia a titolo esemplificativo **carte di debito, di credito, prepagate** ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in c/c, nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia precisa che **sono validi** i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito e prepagate **emesse sia da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 7 sia da operatori non tenuti a tale comunicazione**.

Pagamenti effettuati in via mediata

Nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia fa riferimento anche ai **pagamenti effettuati da un soggetto passivo in via mediata**, "*allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili*".

Sono forniti i seguenti esempi.

Esempio 1



Rifornimento di un'auto aziendale effettuato da un dipendente (o un amministratore) durante una trasferta di lavoro.

In caso di pagamento con carta di credito / debito / prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel citato Provvedimento 4.4.2018) con il relativo rimborso tramite una modalità tracciata (ad esempio, bonifico bancario unitamente alla retribuzione), "*la riconducibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità*".

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



Esempio 2 Servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone / tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che permettono di acquistare carburante con addebito diretto su c/c o carta di credito (contestualmente all'acquisto o in un momento successivo) dell'acquirente (soggetto passivo), ovvero che attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l'operatore, periodicamente "ricostituita".



Nel caso in cui i diversi rapporti (acquirente / operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore / cedente per il pagamento del carburante), siano regolati tramite modalità tracciate, la riferibilità del versamento va attribuita all'acquirente e, conseguentemente, la spesa sarà deducibile.

Credito d'imposta a favore dei distributori di carburante

La Finanziaria 2018 prevede a favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** un **credito d'imposta** pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di credito.

L'agevolazione è applicabile nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 degli aiuti de minimis. Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo quello di maturazione.

Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia precisa che il credito d'imposta in esame spetta anche per le transazioni effettuate, a decorrere dall'1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante **carte di debito prepagate**.

PRESTAZIONI RESE DA SUBAPPALTATORI / SUBCONTRAENTI APPALTI PUBBLICI

La Finanziaria 2018 prevede l'anticipo all'1.7.2018 dell'obbligo di utilizzare la fattura elettronica anche relativamente alle **prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un **contratto di appalto pubblico** di lavori / servizi / forniture.

Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia precisa che la disposizione in esame è applicabile soltanto **nei rapporti** (appalti e /o altri contratti) **"diretti" tra il titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione**, nonché **tra il primo e coloro di cui lo stesso si avvale**, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

A titolo esemplificativo l'Agenzia propone la seguente fattispecie:

- impresa (A) stipula un contratto di appalto con una Pubblica Amministrazione (X) ed un subappalto / contratto con B e C per la realizzazione di alcune opere.
Le prestazioni rese **da A ad X** vanno documentate con **fattura elettronica** così come quelle **da B o C ad A**;
- se B e/o C si avvalgono di un **ulteriore soggetto** (D) per adempiere gli obblighi derivanti dal subappalto / contratto, D può emettere **fattura secondo le regole ordinarie** e, pertanto, anche in **formato cartaceo** (fino al 31.12.2018).

Si rammenta infine che, nella fattura elettronica devono essere obbligatoriamente riportati il **Codice Identificativo Gara (CIG)** e il **Codice Unitario Progetto (CUP)**.

Sul punto nella Circolare n. 8/E in esame l'Agenzia precisa che, come specificato nel Provvedimento 30.4.2018, tali codici vanno riportati in uno dei seguenti blocchi informativi: "DatiOrdineAcquisto", "DatiContratto", "DatiConvezione", "DatiRicezione" o "Datifatturecollegate".

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



COMMENTI

LE SPESE D'ISTRUZIONE DEI FIGLI E IL MOD. REDDITI 2018 PF

Nella dichiarazione dei redditi è possibile usufruire di una serie di agevolazioni con riferimento alle spese sostenute a favore dei figli.

In particolare è possibile beneficiare della **detrazione IRPEF del 19%** relativamente alle **spese di istruzione (universitarie e non)** compresi i **canoni di locazione** pagati per i figli universitari "fuori sede", nonché le spese per la **frequenza dell'asilo nido**, alle condizioni di seguito sintetizzate.

SPESE FREQUENZA SCUOLA MATERNA / ELEMENTARE / MEDIA / SUPERIORE

La detrazione in esame spetta in relazione alle **spese per la frequenza** della:

- **scuola dell'infanzia**, comunemente definita "**scuola materna**";
- **scuola del primo ciclo di istruzione** che ricomprende la c.d. "**scuola elementare**" e la c.d. "**scuola media**";
- **scuola secondaria di secondo grado**, comunemente definita "**scuola superiore**".



La detrazione spetta anche per l'**iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento ante DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica / Istituti musicali pareggiati**, in quanto riconducibili alla **formazione scolastica secondaria**.

Diversamente, le spese relative alla frequenza di **nuovi corsi** istituiti ai sensi del citato DPR n. 212/2005 sono equiparate alle spese sostenute per l'**iscrizione a corsi universitari**.

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione in esame anche:

- i **contributi obbligatori / volontari deliberati dagli istituti scolastici o da loro organi** e sostenuti per la frequenza scolastica (ad esempio, per la frequenza di corsi di lingua, teatro, ecc. anche se svolti al di fuori dell'orario scolastico);
- le spese sostenute per la **mensa scolastica ed i servizi integrativi** (quali, ad esempio, l'assistenza al pasto e il pre / post scuola), le **gite scolastiche** e l'**assicurazione della scuola**.

Dette spese:

- sono detraibili **anche nel caso in cui il servizio è reso tramite il Comune / altri soggetti terzi** rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto, "*essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall'ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado*";
- vanno documentate mediante ricevute / quietanze di pagamento con indicazione dell'importo sostenuto e dei dati dell'alunno. Con specifico riferimento alle spese di mensa l'Agenzia richiede:
 - **bollettino postale / bonifico bancario riportanti nella causale** l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno;
 - **attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento / scuola**, nella quale è indicato l'**ammontare annuo della spesa** sostenuta e i **dati dell'alunno**, nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in contanti o con altre modalità (ad esempio, bancomat) ovvero con l'acquisto di buoni mensa (cartacei / elettronici). La

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



richiesta da parte del genitore per il rilascio dell'attestazione e l'attestazione stessa sono **esenti dall'imposta di bollo**.

Nel caso in cui le spese siano:

- **pagate alla scuola**, ai fini della detrazione, **non è necessario presentare la copia della delibera scolastica** che ha disposto il versamento;
- **pagate a soggetti terzi** (ad esempio, pagamento all'agenzia di viaggio della quota per la gita scolastica), il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto a **richiedere copia della delibera scolastica che ha disposto il versamento**.

Le spese sono **deducibili da parte del genitore al quale è intestato il documento** comprovante la spesa. In caso di **intestazione del documento al figlio**, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del **50% ciascuno**. In caso di sostenimento della spesa in misura diversa è **comunque ammesso annotare** sul documento di spesa una **diversa percentuale di ripartizione**.



Qualora il pagamento venga effettuato per più alunni / studenti (ad esempio, dal rappresentante di classe), per usufruire della detrazione è necessario che l'Istituto rilasci **un'apposita attestazione** da cui risultino i dati di ciascun alunno / studente.

Per le spese in esame sono previsti i seguenti **limiti di spesa**.

Anno sostenimento spese	Fino al 2015	2016	2017	2018	Dal 2019
Limite massimo	€ 400	€ 564	€ 717	€ 786	€ 800

Spese non ammesse

Non è possibile fruire della detrazione in esame per:

- le spese relative all'acquisto di materiale di **cancelleria e di testi** scolastici;
- il servizio di **trasporto** scolastico, in quanto trattasi di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è prevista alcuna agevolazione;
- le spese di frequenza dell'**asilo nido** per le quali i **genitori** possono fruire della **specifica detrazione IRPEF del 19%** su un importo **massimo di € 632** per ogni figlio fiscalmente a carico.

Preme altresì evidenziare che non possono essere considerate le spese che sono state **rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nei punti da 701 a 706 della CU con il codice "12"**, fermo restando che sull'eventuale quota eccedente la spesa rimborsata è possibile fruire della detrazione.

Incumulabilità con la detrazione prevista per le erogazioni liberali

Si rammenta che "per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i octies), che **non è cumulabile**" con la detrazione in esame.

SPESE FREQUENZA CORSI UNIVERSITARI

Le spese sostenute per la frequenza di:

- **Università statali**, sono deducibili nella misura del 19% **dell'intero importo corrisposto** (non è previsto un limite di spesa);
- **Università non statali**, sono deducibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto, **nel limite massimo di spesa individuato annualmente** dal MIUR con un apposito Decreto. A tal fine **per il 2017** va fatto riferimento al **DM 28.12.2017**.

È possibile beneficiare della detrazione in esame **anche** per le spese sostenute per la

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



frequenza di:

- **Istituti tecnici superiori (ITS)**, in quanto equiparati alle spese universitarie; di conseguenza sono da considerarsi superati i chiarimenti forniti nella Circolare 25.5.2015, n. 17/E che “collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria”;
- **Corsi di specializzazione**, tra i quali rientrano anche i corsi di specializzazione in **psicoterapia post universitaria**, se effettuati in centri accreditati presso il MIUR;
- **Corsi di perfezionamento**.

In particolare il citato DM individua l'**importo massimo** sul quale è possibile calcolare la detrazione **in base all'area disciplinare e alla sede del corso di studi** come di seguito riportato.

Area disciplinare corsi istruzione	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico – Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico – Sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500
Iscritti ad un corso di dottorato / specializzazione / master universitario di primo e secondo livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

NB **A detti importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio** di cui all'art. 3, Legge n. 549/95.

Per l'applicazione di tali limiti, la Tabella 1 allegata al citato DM indica la **zona geografica** di appartenenza delle singole Regioni nonché l'**area disciplinare** corrispondente a ciascun corso di laurea. A tal fine, merita evidenziare che:

- per i corsi di studio tenuti presso **sedi ubicate in regioni diverse rispetto** a quelle in cui l'Università ha la **sede legale**, va fatto **riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso**;
- nel limite di spesa individuato dal citato DM è **ricompresa anche l'imposta di bollo** per la quale “non è prevista la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti”;
- il limite del citato DM comprende **anche la spesa sostenuta per il test di ammissione**.

Nel caso di sostenimento di **più prove di ammissione** in Università non statali:

- situate in aree geografiche diverse;
- appartenenti a diverse aree tematiche;

va verificato se lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test. In particolare:

- **in caso di iscrizione**, le spese sostenute per tutti i test di ammissione concorrono al raggiungimento del limite proprio del **corso a cui lo studente si è iscritto**;
- se lo studente **non si iscrive ad alcun corso**, va fatto riferimento al **limite di spesa più elevato** tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test;

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



- se lo studente, nello stesso periodo d'imposta, sostiene spese di **frequenza presso Università non statali situate in aree geografiche diverse, o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse**, va fatto riferimento al limite di spesa detraibile più alto tra quelli applicabili.

Frequenza di corsi universitari all'estero

In caso di frequenza di corsi universitari all'estero, va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare** nella zona geografica in cui il contribuente ha il **domicilio fiscale**.

Analogamente, in caso di frequenza di corsi post-laurea all'estero, occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi post-laurea nella zona geografica in cui **lo studente ha il domicilio fiscale**.

Frequenza Università telematiche

In caso di frequenza di corsi di laurea svolti da Università telematiche va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM in esame per i corsi della medesima area disciplinare** nella zona geografica in cui ricade la **sede legale dell'Università**.

Frequenza corsi di laurea in teologia presso Università Pontificie

Per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le Università Pontificie va fatto riferimento all'**importo massimo previsto dal DM per i corsi dell'area disciplinare "Umanistico – sociale" nella zona geografica in cui si svolge il corso** di studi (Centro, se il corso è tenuto presso lo Stato Città del Vaticano). In tal caso, quindi, il limite di spesa risulta pari a € 2.300 ovvero € 2.900 se trattasi di dottorato, specializzazione, master.

Spese ammesse

Si rammenta che:

- **rientrano** tra le spese detraibili le **tasse di immatricolazione e iscrizione** (anche se relative ad anni fuori corso o a corsi di perfezionamento / specializzazione universitaria), **le soprattasse per esami di profitto o di laurea**;
- **non rientrano** tra le spese agevolabili quelle relative all'**acquisto di testi scolastici e materiale scolastico** (cancelleria), le spese di **viaggio, vitto e alloggio** collegate alla frequenza universitaria. Con riferimento alle **spese di alloggio** si rammenta che per gli **studenti universitari fuori sede** è possibile fruire della **specifica detrazione**.



Sono altresì **esclusi** dal beneficio i contributi pagati all'Università pubblica relativamente al **riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero**.

Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti riferiti a specifici casi.

Tipologia spesa	Detraibilità ex lett. e)
Spese frequenza master universitari (*) :	
• assimilabili , per durata e struttura dell'insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione e gestiti da istituti universitari	SÌ
• non assimilabili a corsi universitari o di specializzazione oppure non gestiti da istituti universitari	NO
Spese frequenza Scuole di specializzazione per l'abilitazione	SÌ

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

**all'insegnamento** nelle scuole statali e paritarie

(*) Con riferimento ai **master privati di I e II livello** è sufficiente la sola verifica che il master sia attivato da un istituto universitario (non è necessario fare un confronto con corsi analoghi, per durata e struttura di insegnamento, erogati da università statali).

Dette spese rientrano tra gli oneri per i quali **la detrazione spetta anche se sono sostenuti per un familiare fiscalmente a carico**. Al fine di attestare la spesa sostenuta il contribuente deve conservare il **bonifico bancario / bollettino postale ovvero la ricevuta / quietanza di pagamento** dai quali devono essere desumibili:

- i dati dell'istituto;
- la causale;
- l'importo;
- la data del pagamento;
- i dati dello studente.

CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI "FUORI SEDE"

Come sopra accennato è possibile fruire della **detrazione IRPEF del 19%** delle spese per **canoni di locazione** sostenute da / per **studenti universitari "fuori sede"**.

Al fine di individuare i soggetti beneficiari di tale agevolazione assume particolare importanza la **distanza minima** che deve esistere tra residenza dello studente ed ubicazione dell'Università.

Tipologia contratto di locazione

La detrazione è riconosciuta per i canoni relativi a contratti stipulati / rinnovati ai sensi della Legge n. 431/98, "cioè **qualsiasi contratto registrato relativo a un'unità immobiliare destinata ad uso abitativo**".

Di conseguenza "sono detraibili ... **anche i canoni corrisposti in relazione a contratti a uso transitorio o quelli relativi a un posto letto singolo** redatti in conformità di legge senza che sia necessaria la stipula di un contratto specifico per studenti".

La detrazione spetta anche con riferimento ai canoni relativi a **contratti di ospitalità** e agli **atti di assegnazione in godimento / locazione**, stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, Enti senza fine di lucro e cooperative.

NB L'immobile locato dallo studente deve essere **ubicato nel Comune in cui ha sede l'Università ovvero in un Comune limitrofo**.

La detrazione **non spetta** per i canoni relativi ad un **contratto di sublocazione**.

Iscrizione ad un'Università

L'agevolazione richiede che gli "studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università", **anche se ubicata nel territorio di uno Stato UE / SEE**.

In merito alla tipologia di Università frequentata l'Agenzia nel corso del tempo ha chiarito che:

- non rileva né il tipo di facoltà / corso universitario frequentato, né la natura pubblica / privata dell'Università;
- la detrazione spetta **anche** agli iscritti:
 - ai **corsi istituiti ex DPR n. 212/2005** presso i **Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati**;
 - agli **Istituti tecnici superiori (ITS)** in quanto il MIUR ha considerato la frequenza di tali istituti

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



assimilabile alla frequenza di un corso universitario.



La detrazione **non spetta** agli studenti che frequentano **corsi post laurea** quali master, dottorati di ricerca e corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero.

Spesa agevolata

La spesa agevolata è esclusivamente quella relativa ai **canoni di locazione**, con **esclusione**, anche se comprese nel canone, delle:

- **spese condominiali / di riscaldamento;**
- spese relative ai **costi di intermediazione.**

Diversamente, in caso di **contratto di ospitalità** che includa anche prestazioni, quali la pulizia della camera e i pasti, per le quali **non è previsto un corrispettivo specifico**, è possibile considerare la spesa sostenuta senza operare alcuno "scorporo". Tali prestazioni **non sono detraibili se autonomamente addebitate.**

Se il contratto è **cointestato a più soggetti**, la spesa va imputata a ciascun contitolare **in base alla percentuale di titolarità del contratto**, a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione.

Ammontare massimo della detrazione

La spesa in esame può essere considerata nel **limite di € 2.633**. La detrazione massima è quindi pari a € 500 ed è riconosciuta anche per le **spese sostenute** (pagate) **nell'interesse di un familiare a carico**. A tal fine:

- il contratto può essere **intestato anche al/i genitore/i;**
- se un genitore ha a carico **2 (o più) figli studenti universitari**, con 2 (o più) contratti di locazione, va considerato comunque il **limite complessivo di spesa di € 2.633**.

Ai fini della **ripartizione della detrazione tra i genitori con figlio a carico**, si evidenzia che:

- la detrazione spetta **al genitore al quale è intestato il documento che certifica il sostenimento della spesa.**

Se il contratto è **intestato ad entrambi i genitori**, in favore del figlio universitario, la spesa **si presume sostenuta in parti uguali** e la detrazione spetta ad entrambi i genitori, nel limite massimo di spesa di € 1.316,50 ciascuno;

- se il documento di spesa è **intestato al figlio**, le spese vanno suddivise tra i genitori in relazione al loro **effettivo sostenimento.**

Nel caso in cui i genitori intendano ripartire le spese in misura **diversa dal 50%** sul documento comprovante la spesa **va annotata la percentuale di ripartizione**. L'eventuale **detrazione spettante che non trova capienza** nell'IRPEF **non** può essere recuperata / riportata nella dichiarazione dell'anno successivo.

Distanza minima tra residenza dello studente ed Università

Il Legislatore ha previsto:

- una disposizione applicabile **"a regime"** alla generalità dei possibili soggetti beneficiari;
- una disposizione applicabile **soltanto** alle spese sostenute (principio di cassa) nel **2017 e 2018**.

Si rammenta che l'agevolazione spetta **anche agli studenti** iscritti presso un'Università ubicata in **uno Stato UE / SEE "alle medesime condizioni"**.

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)


Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



Distanza minima tra Università e residenza	
A regime	<p>È richiesto che la residenza dello studente e l'Università siano:</p> <ul style="list-style-type: none">• in Comuni diversi distanti tra loro almeno 100 Km; <p>e</p> <p>in una Provincia diversa.</p>
Per 2017 e 2018	<p>Con riferimento ai canoni pagati nel 2017 e/o nel 2018 il Legislatore prevede una distinzione tra:</p> <ul style="list-style-type: none">• generalità degli studenti universitari che possono fruire della detrazione. Per tutti gli "studenti universitari fuori sede" è possibile fruire della detrazione in esame a condizione che Università e residenza siano:<ul style="list-style-type: none">– in Comuni diversi;– distanti tra loro almeno 100 Km.A tal fine si rammenta che va fatto riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il Comune di residenza e quello in cui ha sede l'Università, considerando una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti (ad esempio, ferroviaria o stradale). La detrazione spetta se almeno 1 di tali collegamenti risulta pari o superiore a 100 km.<hr/><p> Per i canoni pagati nel 2017 – 2018, quindi, non è richiesto che residenza e Università siano in Province diverse;</p><hr/><ul style="list-style-type: none">• studenti residenti in zone montane o disagiate. Esclusivamente per gli studenti residenti in zone montane ovvero in zone disagiate, sempre limitatamente ai canoni pagati nel 2017 e/o 2018, la detrazione spetta a condizione che Università e residenza siano:<ul style="list-style-type: none">– in Comuni diversi;– distanti tra loro almeno 50 Km.Per tali soggetti, quindi, per il 2017 e 2018, oltre a non essere richiesto che residenza ed Università siano in Province diverse, la distanza minima necessaria tra le 2 è ridotta a 50 Km. Per individuare l'ambito applicativo di tale disposizione non è stato ancora chiarito il criterio / riferimento normativo da utilizzare per individuare le zone montane e le zone disagiate.

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

**COFIN** srlSistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati
Elaborazione dati e paghe**SCADENZARIO**
Mese di GIUGNO**Venerdì 15 giugno****IVA**
CORRISPETTIVI GRANDE
DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Lunedì 18 giugno**IVA**
LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI
DI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

IRPEF
RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI
DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF
ALTRE RITENUTE ALLA FONTEVersamento delle ritenute operate a maggio relative a:

- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (nuovo codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE
OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

INPS
DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.

INPS
GESTIONE SEPARATAVersamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).
Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.**IMU 2018**

Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2018, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. F24 o bollettino di c/c/p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali.

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu



TASI 2018	Versamento, da parte dei proprietari / titolari di altri diritti reali / detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2018, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2017	Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codice tributo 1127) per l'immobile strumentale posseduto al 31.10.2016 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2017.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE 2017	Versamento della seconda rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codici tributo 1836 e 1837) per le assegnazioni / cessioni di beni immobili / mobili ai soci, effettuate entro il 30.9.2017. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.

Martedì 26 giugno

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad maggio (soggetti mensili) considerando le nuove soglie. Con il Provvedimento 25.9.2017 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso i mod. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi) e mantenuto quelli mensili ai soli fini statistici. I soggetti che non sono obbligati all'invio possono scegliere di inviare i mod. Intra (di beni / di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale.
--	--

Venerdì 29 giugno

MOD. 730/2018	Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 22.6: <ul style="list-style-type: none">• consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;• invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei mod. 730 comprensivi dei mod. 730-4.
----------------------	---

Lunedì 2 luglio

MOD. IRAP 2018	Versamento IRAP (saldo 2017 e primo acconto 2018) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHE	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);• IRPEF (saldo 2017 e primo acconto 2018);• addizionale regionale IRPEF (saldo 2017);• addizionale comunale IRPEF (saldo 2017 e acconto 2018);• imposta sostitutiva contribuenti minimi (5%, saldo 2017 e primo acconto 2018);• imposta sostitutiva contribuenti forfetari (15%, saldo 2017 e primo acconto 2018);• imposta sostitutiva contribuenti forfetari "start-up" (5%, saldo 2017 e primo acconto 2018);• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;• cedolare secca (saldo 2017 e primo acconto 2018);• IVIE (saldo 2017 e primo acconto 2018);

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

**COFIN** srlSistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati
Elaborazione dati e paghe

	<ul style="list-style-type: none">• IVAFE (saldo 2017 e primo acconto 2018);• contributi IVS (saldo 2017 e primo acconto 2018);• contributi Gestione separata INPS (saldo 2017 e primo acconto 2018);• contributi previdenziali geometri (saldo 2017 e acconto 2018).
MOD. REDDITI 2018 PERSONE FISICHE - CARTACEO	Presentazione presso un ufficio postale del mod. REDDITI 2018 PF, relativo al 2017, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
MOD. REDDITI 2018 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI	Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);• IRES (saldo 2017 e primo acconto 2018);• maggiorazione IRES (10,50%) società di comodo (saldo 2017 e primo acconto 2018);• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016 e 2017. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
MOD. REDDITI 2018 SOCIETÀ DI PERSONE	Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: <ul style="list-style-type: none">• saldo IVA 2017 con maggiorazione dell'1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016 e 2017. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;• imposta sostitutiva 12-14-16% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 31.12.2017 da quadro EC;• imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie ex art. 15, DL n. 185/2008.
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO	Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi / compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2017 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018	Versamento del diritto CCIAA dovuto per il 2018 (codice tributo 3850).
5% IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI	Invio, a mezzo raccomandata A/R o PEC, alla competente DRE, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (ONLUS, APS, ecc.) iscritti dal 2018 nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, unitamente alla copia del documento d'identità. Per le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Ufficio territoriale del CONI nel cui ambito si trova la sede dell'associazione.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di maggio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@mypec.eu

**COFIN** srlSistemi di controllo aziendale - Finanziamenti agevolati
Elaborazione dati e paghe

	lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IMU DICHIARAZIONE 2017	Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati / aree per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2017 ai fini della determinazione dell'imposta.
TASI DICHIARAZIONE 2017	La presentazione della dichiarazione IMU relativamente ai fabbricati per i quali sono intervenute variazioni nel corso del 2017 ai fini della determinazione dell'imposta, come specificato dal MEF nella Risoluzione 25.3.2015, n. 3/DF, vale anche ai fini TASI.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2016	Versamento della terza rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2016 come previsto dalla Finanziaria 2016 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2017	Versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2017 come previsto dalla Finanziaria 2017 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2018	Versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2018 come previsto dalla Finanziaria 2018 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo / secondo / terzo trimestre 2016 non utilizzato in compensazione entro il 31.12.2017.

Sede:

Via Marco Polo, 80 - 60027 Osimo (AN)

Cod. Fiscale - P. Iva - Registro Imprese di Ancona n. 02117800421

Cap. Sociale i.v. € 20.000,00

Tel. 071.723.15.15 - Fax 071.723.81.76

www.cofinonline.com - email: info@cofinonline.com - pec: cofinsrl@myppec.eu